

Statuto tipo di

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

(Conforme alle modifiche del D.L. 22 marzo 2004, n° 72, convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2004, n° 128)

I CONTENUTI IRRINUNCIABILI IN APPLICAZIONE

DELLA LEGGE E DELLA NORMATIVA C.O.N.I. sono riportati in grassetto

## STATUTO

ART.1 - COSTITUZIONE, SCOPI E SEDE

**1 - E' costituita a norma degli artt.36 e segg. c.c. l'Associazione Sportiva Dilettantistica .....**, nel seguito per brevità definita "l'Associazione", con lo scopo di **propagandare, promuovere e sviluppare la pratica dello sport in genere e del ciclismo in particolare, mediante la partecipazione a manifestazioni organizzate dall'ACSI dai suoi organi e/o da Enti autorizzati, in considerazione dei fondamentali fini sociali che così si intende realizzare.**

**2 - Oltre all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, è compresa nello scopo sociale l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva.**

**3 - L'Associazione ha unica sede in ....., via .....**;

**4 - L'Associazione è apolitica ed esclude qualsiasi discriminazione religiosa, razziale o politica.**

**5 - L'Associazione non ha scopo di lucro e pertanto ogni eventuale utile viene reinvestito nell'attività**

**associativa per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.**

**E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.**

L'Associazione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

**6 - L'attività dell'Associazione è regolata dagli artt.36 e segg. c.c. ed è svolta nel rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato. Sussiste inoltre l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate o dell'Ente di promozione sportiva cui l'Associazione intende affiliarsi.**

ART. 2 – DURATA

**1 – La durata dell'associazione è illimitata e la stessa può essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.**

ART. 3 - SOCI E RELATIVI DIRITTI E DOVERI

**1 - I soci hanno tutti i diritti relativi alla partecipazione all'attività associativa ed in particolare alla pratica sportiva. E' esclusa la preventiva temporaneità della partecipazione alla vita associativa.**

**2 - Chi intende diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, deputato a deliberare in merito.** La qualità di associato è acquisita anche in assenza di domanda scritta e della conseguente delibera del Consiglio Direttivo, qualora sussista il pagamento della quota sociale non respinto dall'associazione.

**3 - Gli associati maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per le nomine degli organi direttivi dell'Associazione.**

**In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà dei genitori. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenne.**

**4 - Nelle assemblee a ciascun socio spetta un voto, a condizione che abbia raggiunto la maggiore età e - all'atto della convocazione - sia in regola con il pagamento delle quote associative.**

Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

5 - Con delibera dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, possono essere nominati a socio onorario Enti o persone che abbiano particolarmente meritato nei confronti dell'Associazione. I soci onorari sono esentati dal pagamento delle quote ed hanno diritto di partecipazione e non di voto nelle assemblee.

6 - L'ammontare della quota associativa è determinata dal Consiglio.

7 - **Tutti i soci possono essere eletti a tutte le cariche.**

**Possono essere soci tutte le persone e/o Enti muniti di buona moralità, mentre non possono rivestire tale qualifica coloro che abbiano subito sanzioni anche presso altre Federazioni per illecito sportivo o frode sportiva.**

**8 - Le quote sociali sono intrasmissibili, ad eccezione del trasferimento per causa di morte. E' esclusa la rivalutabilità della quota.**

9 - I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

a) dimissioni volontarie;

b) morosità protrattasi per oltre sei mesi dalla scadenza fissata per il versamento della quota associativa annua;

c) esclusione per gravi motivi deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dell'associazione.

I soci receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

#### ART.4 - ORGANI ASSOCIATIVI

1 - Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci; il Presidente; il Consiglio Direttivo.

#### ART.5 - ASSEMBLEA

1 - **L'Assemblea è sovrana e deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto annuale.**

2 - **La convocazione dell'Assemblea avviene su iniziativa del Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, su richiesta di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto, e deve essere effettuata nei venti giorni successivi alla delibera o alla richiesta.**

3 - **La convocazione, con l'ordine del giorno, la data e la sede dell'Assemblea, deve essere comunicata ai soci almeno cinque giorni prima della sua effettuazione, mediante affissione dell'avviso presso la sede sociale e nella bacheca in uso, se sussiste, recante quanto sopra descritto.**

4 - Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza del Presidente o almeno del Vicepresidente e di qualsiasi numero di soci.

5 - Possono partecipare all'Assemblea i soli soci maggiorenni in regola con il versamento della quota annua. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, solo un altro socio.

6 - L'Assemblea ordinaria ha tutti i poteri consentiti, ad eccezione di quelli riservati all'Assemblea straordinaria o al Consiglio Direttivo.

7 - L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare sulle modifiche dello Statuto associativo e sullo scioglimento - liquidazione dell'Associazione.

8 - Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria o straordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci presenti.

9 - **Per ogni assemblea deve essere redatto un verbale su un apposito libro, che deve restare a disposizione di ogni socio presso la sede sociale.**

#### ART.6 - PRESIDENTE

1 - Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito; dura in carica un anno e può essere indefinitamente confermato nella carica.

2 - Il Presidente ha la rappresentanza legale nei confronti dei terzi e la firma sociale; convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo ed usufruisce di tutti i poteri necessari a garantire il buon andamento della vita associativa, rispondendo del suo operato innanzi ai soci e nei confronti dei terzi. Per il suo incarico non avrà diritto ad alcun compenso.

3 - Il Presidente può designare un Vicepresidente nell'ambito del Consiglio Direttivo, che lo sostituisca in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. In caso di impedimento definitivo, il Consiglio Direttivo decade, ed il Vicepresidente, quale sostituto del Presidente, convoca l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio nei successivi 30 giorni.

#### ART.7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1 - Il Consiglio Direttivo è composto da almeno tre componenti eletti dall'Assemblea. La determinazione in aumento del numero dei Consiglieri è atto assembleare che deve precedere l'elezione e può essere assunta nella stessa Assemblea convocata per il rinnovo delle cariche sociali.

2 - Il Consiglio Direttivo è eletto tra i soci a scrutinio segreto e a maggioranza semplice per un anno, ed i suoi componenti possono essere rieletti indefinitamente.

3 - Il Consiglio Direttivo è l'organo che amministra l'Associazione con tutti i conseguenti poteri. Ogni anno determina l'importo delle quote associative e redige il rendiconto consuntivo.

4 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza formalità.

5 - Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza, e in caso di parità dei voti espressi, prevale il voto del Presidente.

6 - Il Consiglio Direttivo è competente per le delibere di carattere economico e finanziario, inclusa la stipula di contratti di abbinamento e di sponsorizzazione, ed in merito all'ammissione e all'esclusione dei soci.

7 - I componenti del Consiglio Direttivo rispondono solidalmente con il Presidente delle decisioni assunte dall'Associazione. Per i loro incarichi non avranno diritto ad alcun compenso.

8 - Il Consiglio può delegare determinate funzioni e/o incarichi ad alcuni suoi componenti.

9 - Se durante il corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno a convocare l'Assemblea per sostituirli; in questo caso, i nuovi consiglieri resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

10 - Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

#### ART.8 - PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio e le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali annuali, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Direttivo;
- dai proventi derivanti dalle varie attività sportive svolte dall'Associazione;
- da sovvenzioni, oblazioni, contributi di Enti pubblici o privati, di privati cittadini, di Fondazioni, Associazioni;
- di eredità o legati;
- dai proventi conseguiti attraverso lo svolgimento di eventuali attività economiche, comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- di erogazioni liberali degli associati, dei terzi e da eventuali sponsorizzazioni;
- dalla donazione di beni materiali da parte di soci, privati cittadini, enti pubblici e privati.

#### ART. 9 - ESERCIZIO SOCIALE

1 - L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre successivo.

2 - **E' obbligatoria la predisposizione annuale di un rendiconto economico e finanziario che il Consiglio Direttivo deve redigere e l'Assemblea ordinaria deve approvare entro 4 mesi dal termine dell'esercizio. Ogni rendiconto resta a disposizione di ogni socio presso la sede sociale.**

#### ART. 10 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1 - **Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con l'approvazione di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea straordinaria da parte dei soci avente per**

**oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.**

**2 - Addivenendosi allo scioglimento dell'Associazione, la conseguente delibera assembleare deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze e a destinare gli eventuali residui attivi ai fini di pubblica utilità sportiva indicati dallo CSAIN o dall'Ente al quale l'Associazione è affiliata.**

**3 - In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere comunque devoluto ad altra associazione con finalità sportive analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 23.12.1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.**

**ART. 11 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

1 - Le controversie tra Associazione e soci, ovvero tra soci medesimi, saranno devolute al giudizio irrituale di un arbitro scelto di comune accordo; in mancanza di accordo, scelto dal Presidente del Comitato Provinciale dell'Ente al quale l'Associazione è affiliata.

-----

Terminata la lettura, il Presidente sottopone a voto la sua adozione in sostituzione di quello sino ad oggi vigente. I presenti approvano all'unanimità per alzata di mano, con prova e controprova.

Per completezza, si dà atto che le cariche sociali già operative sono:

Presidente .....  
Vice Presidente .....  
Consiglieri .....  
.....  
.....  
.....

Alle ore ..... , nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea.

....., lì .....

(firme)

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....